



Confartigianato



Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste

Il Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 stabilisce che il Green Pass è un obbligo del lavoratore ed è una condizione necessaria per poter lavorare; il datore di lavoro è chiamato ad istituire e applicare un sistema di controllo su questo obbligo, al fine di collaborare nella tutela della salute pubblica.

Con la presente comunicazione si vuole fornire ai datori di lavoro delle imprese artigiane un quadro completo della norma, insieme agli strumenti applicativi necessari. Alla presente si allegano:

- Informativa per i lavoratori e modalità operative per le verifiche: da personalizzare e inviare o far firmare a tutti i lavoratori
- Esempio di nomina per l'incaricato alla verifica e relativa procedura
- Esempio di registro di controllo

Introduzione

Con il Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, dal “15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a **chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato** è fatto obbligo, **ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta**, di **possedere** e di **esibire**, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”.

Tale disposizione “si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività **lavorativa e/o di formazione e/o di volontariato**” nei luoghi di cui sopra “anche sulla base di contratti esterni”.

A chi si applica

L'obbligo di possesso del Green Pass si applica dunque a “**chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato**”, ovvero ai **lavoratori subordinati** (*compresi lavoratori in somministrazione, colf e badanti, ecc.*), ai **lavoratori autonomi**, ai **titolari**, ai **soci**, ai **collaboratori**, e a **chiunque acceda ai luoghi di lavoro** per svolgere a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione (*come docente o discente*) o di volontariato, anche se non in forza all'azienda.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di **idonea certificazione medica**.

La disposizione **non si applica ai clienti** che accedono ai locali aziendali, **salvo i casi specifici già previsti (ad es. nella ristorazione, nei cinema, palestre, centri benessere, ecc.)**

Dove si applica

Il possesso del Green Pass da parte delle persone obbligate è necessario per l'accesso ai **luoghi dove si svolge l'attività lavorativa, nel settore privato ed in quello pubblico, compresi cantieri o sedi staccate, ma anche in quelli di qualunque altra azienda, o qualsiasi luogo (anche abitazioni private) presso cui ci si rechi per svolgere la propria attività lavorativa.** Sono previste disposizioni specifiche per gli ambienti scolastici e sanitari.

Come si effettuano le verifiche (art. 13 del DPCM 17 Giugno 2021)

La verifica del possesso della certificazione verde compete ai **datori di lavoro** che possono avvalersi di **persone incaricate**, con un incarico formale, che ne evidenzia responsabilità e modalità di verifica.

I datori di lavoro **devono** predisporre una **procedura scritta di verifica** che indichi le modalità operative scelte, **entro il 15 ottobre 2021**; la verifica dovrà essere effettuata, ove possibile, **prima dell'ingresso nei luoghi di lavoro, utilizzando esclusivamente la app "VerificaC19"**, sviluppata dal Ministero della Salute e disponibile sugli app store di Apple e Google, che consente di accertare la validità della certificazione esibita senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, e senza tracciamento dei dati. La **richiesta di un documento di identità** da parte del datore di lavoro o persona dallo stesso incaricata, è necessaria solo quando appare evidente che i dati anagrafici del Green Pass non appartengono a chi lo esibisce. È vietata ogni forma di registrazione delle informazioni personali connesse al Green Pass, quali ad esempio scadenza o motivo dell'emissione dello stesso (*vaccinazione, malattia o tampone*). Il datore di lavoro può decidere, indicandolo nella procedura scritta di verifica, di effettuare i controlli anche con modalità a campione.

Cosa fare con i lavoratori privi di green pass

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso del Green Pass o che risultano privi della certificazione al momento del controllo, **non possono accedere ai luoghi di lavoro e devono essere considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Tamponi

Qualora il lavoratore scelga di ottenere il Green Pass tramite uno o più tamponi, l'impresa **non è tenuta** a farsi carico dei relativi costi.

Le sanzioni

Per i **lavoratori** che accedano comunque al luogo di lavoro violando l'obbligo di Green Pass, è prevista la sanzione pecuniaria **da 600 a 1.500 euro**.

Per i **datori di lavoro** che non abbiano verificato il possesso del Green Pass o che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione **da 400 a 1.000 euro**.

In caso di violazioni reiterate, è previsto il raddoppio della sanzione. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

Disposizioni particolari per chi lavora nelle scuole o presso strutture sanitarie

Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 prevede delle misure specifiche per chi deve accedere, per motivi di lavoro, in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. Per accedere alle strutture dell'ambito scolastico, educativo e formativo (dalla scuola dell'infanzia all'università) è obbligatorio possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 a partire già dall'**11 settembre 2021**.

Per le strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie viene invece introdotto l'**obbligo vaccinale, dal 10 ottobre 2021**, per tutti i soggetti che operano presso le stesse o che vi accedano in qualità di soggetti esterni (ad esempio imprese di pulizia, installatori, manutentori, attività di mensa, ecc.).

Vi terremo aggiornati con eventuali delucidazioni sull'applicazione della normativa che potranno essere fornite nei prossimi giorni, anche sulla base di eventuali chiarimenti che potranno pervenire dai ministeri competenti.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento, o per avere i modelli allegati in formato modificabile, è a disposizione

Giulia Vendrame

email: giulia.vendrame@artigianits.it

tel.: 0403735208.

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)